

STUDIO LEGALE

Avv. Giorgio Prandelli

Via A. Kramer 22, 20129 MILANO

Tel (0039) 02 49530464, Fax (0039) 02 49530465

Via Trento 16/C, 25133 BRESCIA

Tel e Fax (0039) 030 6392829

Calle Roger de Lluria 59, 1r 3a 08009 BARCELONA

Tel (0034) 932159955 Fax (0034) 934873208

e.mail: info@studioavvocatoprandelli.it

p.e.c. giorgio.prandelli@milano.pecavvocati.it

**NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI AI SENSI DEL
COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 52, COMMA 2, C.P.A.
E ART. 49, COMMA 3, C.P.A.**

mediante pubblicazione sul sito Internet del Comune di Sesto San Giovanni dell'Ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia n. 00872/20202 Reg. Prov. Coll., n. 00716/2020 Reg. Ric., del ricorso RG n. 716/2020 e della graduatoria ripescaggio, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a.

Oggetto: Avviso da pubblicarsi con urgenza sul sito Internet del Comune di Sesto San Giovanni (in relazione al Bando Sperimentale SAP 2017)

*

La ricorrente **APOSTOL Saudilyn** (c.f. PSTSLY83R57Z216X), nata il 17.10.1983 a Pilar Abra (Filippine), rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio Prandelli del Foro di Milano (c.f. PRNGRG85A14B15O), con studio in Milano, alla via A. Kramer n. 22, ove ha eletto domicilio, come da mandato reso in calce al ricorso,

PREMESSO CHE

1) La ricorrente ha proposto ricorso con istanza cautelare contro il Comune di Sesto San Giovanni e contro la Regione Lombardia impugnando il **provvedimento del Comune di Sesto San Giovanni – Settore Impiantistico Sportivo e Comunale – Project Financing – Agenzia Casa, Titolo 7 Classe 14 Fascicolo 1,1 datato 03.03.2020** con cui l'Amministrazione confermava la cancellazione della domanda di assegnazione per un'unità abitativa ID 702797, presentata in data 22/12/2017 dalla ricorrente, nonché il **Regolamento Regionale 4 agosto 2017, n. 4** *“Disciplina della programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale e dell'accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici”* quanto

all'art. 7 lett. d) nonché ogni altro atto di natura regolamentare presupposto, consequenziale, connesso e/o da quest'ultimo richiamato;

2) il ricorso veniva proposto per i seguenti motivi succintamente elencati:

1. VIOLAZIONE DI LEGGE CON RIFERIMENTO ALL'ART. 10 BIS L. 241/1990 - LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA - OMISSIONE DELLA MOTIVAZIONE – MOTIVAZIONE APPARENTE.

Con il primo motivo veniva evidenziato come il provvedimento del Comune di Sesto San Giovanni risultasse emesso nell'ambito di un procedimento amministrativo inficiato dalla violazione dell'art. 10 *bis* della Legge n. 241/1990. L'Amministrazione infatti comunicava preavviso di rigetto per non avere la ricorrente prodotto certificato attestante la non proprietà di immobili in tutto il territorio delle Filippine; la Sig.ra APOSTOL riscontrava il Comune informandolo di come il territorio delle Filippine risultasse suddiviso in 17 regioni e 81 province, ciascuna dotata di un proprio governo, e ogni provincia di un proprio Catasto, così da rendere pressoché impossibile ottenere il certificato richiesto dall'Amministrazione. Tuttavia, detta circostanza non veniva in alcun modo valutata dal Comune di Sesto San Giovanni che si limitava ad un provvedimento finale di rigetto del richiamante integralmente le motivazioni espresse in precedenza.

L'atto impugnato risulta dunque del tutto illegittimo e meritevole di integrale annullamento in quanto emesso in violazione dell'onere motivazione disposto dall'art. 10 *bis* della L. 241/1990, e a seguito di un'attività istruttoria e valutativa del tutto omessa quanto a elementi decisivi per la posizione della Sig.ra APOSTOL.

2. VIOLAZIONE DI LEGGE CON RIFERIMENTO ALL'ART. 7 REGOLAMENTO REGIONE LOMBARDIA N. 4/2017 – ART. 22 L.R. LOMBARDIA 16/2016 E ART. 3 COST – VIOLAZIONE ART. 2 D.P.R. 394/1999 - ILLEGITTIMITA' PER VIOLAZIONE DI LEGGE ATTESO IL CARATTERE DISCRIMINATORIO DELL'ATTO IMPUGNATO.

Con il secondo motivo veniva contestata la violazione dell'Art. 7 c. 1 lett. d) del Regolamento Regionale 4/2017 poiché la sussistenza e la valutazione dell'inidoneità e dell'inadeguatezza di un immobile situato nel Paese di origine (soprattutto se molto lontano dall'Italia ed a fronte dell'assenza di legami con esso) deve precedere – e non seguire – la necessità di documentazione ex art. 3 c. 4 D.P.R. 445/2000 nonché i parametri dimensionali e quantitativi di cui ai periodi successivi della lett. d) del Regolamento; il sol fatto che nella fattispecie in esame si assuma la verifica della

insussistenza di un immobile in un Paese sostanzialmente irraggiungibile risulta in concreto incompatibile con le finalità proprie dell'edilizia residenziale. Ciò troverebbe conferma anche nel dettato dell'art. 22 della Legge Regionale 16/2016 e nell'art. 25 del Regolamento in tema di "Decadenza dall'assegnazione", ponendosi un'interpretazione difforme in contrasto con i parametri di uguaglianza (cfr. art. 3 Cost.). Il tutto al netto della considerazione che la Sig.ra APOSTOL produceva certificazione consolare dell'insussistenza dei beni immobili nelle Filippine come previsto dall'art. 2 c. 2-bis del D.P.R. 394/1999 secondo cui *"Ove gli stati, fatti e qualità personali di cui al comma 1 non possono essere documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorità straniere, in ragione della mancanza di una autorità riconosciuta o della presunta inaffidabilità dei documenti, rilasciati dall'autorità locale, rilevata anche in sede di cooperazione consolare Schengen locale, ai sensi della decisione del Consiglio europeo del 22 dicembre 2003, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base delle verifiche ritenute necessarie, effettuate a spese degli interessati?"*. L'utilizzo delle dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 appariva nel caso concreto ipotizzabile posto che lo spirito collaborativo dello Stato delle Filippine avrebbe consentito all'Amministrazione di controllare la veridicità dei contenuti forniti nelle citate dichiarazioni.

Veniva poi evidenziato il carattere del tutto discriminatorio della condotta del Comune di Sesto San Giovanni nei confronti della posizione dei cittadini stranieri, accertato anche con una recentissima pronuncia resa dal Tribunale Civile di Milano il 20.03.2020 nel giudizio R.G. 40830/2019.

3. ILLEGITTIMITA' DEL REGOLAMENTO 4/2017 REGIONE LOMBARDIA VIOLAZIONE DI LEGGE CON RIFERIMENTO ALLA L.R. LOMBARDIA 16/2016 - ART. 3 COST.

Con il terzo motivo veniva dedotta l'illegittimità anche del Regolamento 4/2017 Regione Lombardia nella parte in cui si pone in contrasto con la Legge della Regione Lombardia n. 16/2016 nonché delle disposizioni costituzionali, tra cui l'art. 3.

Il Regolamento in questione va qualificato quale regolamento "volizione-preliminare" in quanto caratterizzato da profili di piena astrattezza e tale da non risultare immediatamente lesivo se non con il relativo provvedimento attuativo (il provvedimento individuale e concreto del Comune di Sesto San Giovanni). Posto che quest'ultimo mutua il vizio dalla norma regolamentare (l'art. 7 lett. d), si è ritenuto necessario interporre un'interpretazione congiunta affinché non venisse reiterata l'illegittimità

attraverso l'adozione di un nuovo provvedimento conforme ad un regolamento illegittimo.

Si richiama sul punto quanto anticipato nonché specificamente in relazione al dettato di cui all'art. 22 della Legge Regionale 16/2016 che nulla prevede in relazione all'onere di documentazione nei termini previsti in concreto dal Regolamento in modalità tanto stringenti da risultare, in ultima analisi, un insormontabile barriera di esclusione dalla fruizione del beneficio da parte di tutti i soggetti stranieri che si trovino nelle medesime condizioni dell'odierna ricorrente. Evidente è, parimenti, l'illegittimo discrimine tra due distinte categorie di soggetti (gli stranieri ed i cittadini), che sebbene possano differenziarsi in ordine alla preferenza in graduatoria in forza di taluni criteri rispetto ad altri, non può scadere nella sostanziale esclusione di alcuni dall'accesso al servizio abitativo.

Ciò in contrasto non solo con il dettato generale di uguaglianza fatto proprio dall'art. 3 Cost, ma altresì con il disposto dell'art. 1 della Legge citata il cui comma 1 esplicita la ratio dell'intero corpus normativo, ovverosia "soddisfare il bisogno abitativo primario e ridurre il disagio dei nuclei familiari, nonché di particolari categorie sociali in condizioni di svantaggio", nonché dell'art. 21 per il quale "I servizi abitativi pubblici si rivolgono ai nuclei familiari che si trovano in uno stato di disagio economico, familiare ed abitativo". La disposizione regolamentare che esclude alcuni nuclei familiari – seppur in condizioni di disagio – dal beneficio prevedendo condizioni di sostanziale impossibile soddisfazione quali quelle enucleate in premessa per la posizione della Sig.ra APOSTOL si pone, pertanto, in contrasto con le chiare norme riportate.

Il Regolamento Regionale, ed in particolare l'art. 7 quanto alla discriminatoria barriera che in concreto pone ai cittadini stranieri provenienti da paesi privi di un registro nazionale della proprietà, si pone in contrasto con il disposto di cui all'art. 40 del D.Lgs. 286/1998, norma statutale che come noto dispone al comma 6 che "Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti locali per agevolare l'accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione".

4. QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL'ART. 22 DELLA LEGGE REGIONALE 8 LUGLIO 2016, N. 16 DELLA LOMBARDIA

PER VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE – ISTANZA AI SENSI DELL'ART. 23 DELLA LEGGE N. 87 DEL 1953.

Infine, veniva sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della Legge Regionale 8 luglio 2016, n. 16 della Lombardia per violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Lo stesso per l'art. 23 c. 9 della predetta legge, nella parte in cui consente l'emanazione di una norma regolamentare subordinata che si risolve in un trattamento discriminatorio e, quindi, in violazione dei parametri costituzionali.

La questione si pone non manifestamente infondata e rilevante nel caso di specie, non potendo la presente causa, in assenza di una pronuncia della Corte Costituzionale, altrimenti trovare soluzione se non in violazione dell'art. 3 della Carta.

3) Il ricorso veniva notificato altresì alla Sig.ra Dimastromatteo Carmela, in qualità di controinteressata;

4) il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, pronunciandosi con ordinanza n. 00872/20202 Reg. Prov. Coll., n. 00716/2020 Reg. Ric. del 21.05.2020, ritenuto necessario ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soggetti controinteressati, autorizzava parte ricorrente, ai sensi degli artt. 52, co. 2 e 49, co.3, c.p.a., alla notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito Internet del Comune di Sesto San Giovanni, da richiedersi nel termine di 20 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza;

4) I controinteressati, come risultanti dalla graduatoria sono meglio identificati con i dati anagrafici nella allegata graduatoria ripescaggio.

TUTTO CIO' PREMESSO

In ottemperanza al provvedimento del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia che impone di provvedere alla notificazione autorizzata entro il termine perentorio di giorni 20 decorrente dal 20 maggio 2020 il sottoscritto Avv. Giorgio Prandelli

CHIEDE

la pubblicazione sul sito Internet del Comune di Sesto San Giovanni del ricorso proposto, dell'Ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia n. 00872/20202 Reg. Prov. Coll., n. 00716/2020 Reg. Ric., del ricorso RG n. 716/2020 e della graduatoria ripescaggio,

A tal fine viene inviata la presente richiesta con i relativi allegati.

Si allegano:

1) Nativo digitale del ricorso RG n. 716/2020;

- 2) Procura speciale con relativa asseverazione di conformità;
- 3) Ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia n. 00872/20202 Reg. Prov. Coll., n. 00716/2020 Reg. Ric.;
- 4) graduatoria ripescaggio.

Con osservanza.

Milano, 06.06.2020

Avv. Giorgio Prandelli